

FORIO	LACCO AMENO TERME	CASAMICCIOLA TERME	ISCHIA	BARANO D'ISCHIA	SERAPOLATA FONTE	Procida
						

Comune di Forio
Provincia di Napoli



Prot. 33297

Del 30/10/2013

Gabinetto del Sindaco


Spett.le Anci Campania
c.a. sig. Presidente
dott. Francesco Paolo Iannuzzi
SEDE

Oggetto: Emendamenti al DDL Compagna e Manconi, relativo a concessione di amnistia ed indulto, comunicato alla Presidenza il 15/03/2013, e all'art. 19 del codice penale (pene accessorie).


Come da precorsa intesa, Ti trasmettiamo, in allegato, le proposte di emendamento di cui all'oggetto, con preghiera di assumere ogni iniziativa utile ai fini dell'applicabilità del beneficio dell'indulto anche agli ordini giudiziari di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 31, comma 9, del D.P.R. n.380/01 e n.181, comma 2, del D.Lgs. n. 42/04.

In tale ottica condivisa, riteniamo più conforme al dettato costituzionale e meno foriero di equivoci interpretativi qualificare - mediante modifica dell'art.19 del codice penale - l'ordine di demolizione (cui può essere equiparato l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi) quale pena accessoria anche alla luce del parere reso sul punto dal Consiglio di Stato, sez. 1°, in data 16/10/1987 (n. 1599).


Il Sindaco di Forio
Dott. Francesco Del Deo



Il Sindaco di Lacco Ameno
Avv. Carmine Monti



Il Sindaco di Ischia
Ing. Giuseppe Ferrandino



Il Sindaco di Barano d'Ischia
Dott. Paolino Buono



Il sindaco di Serrara Fontana
Ing. Rosario Caruso



Il sindaco di Procida
Dott. Vincenzo Capezzuto



Emendamento all'art. 7 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Compagna e Manconi (comunicato alla Presidenza il 15 marzo 2013 ed avente ad oggetto "concessione di amnistia ed indulto").

L'art. 7. del D.D.L. è così sostituito:

Art. 7

(Indulto per le pene accessorie e misura dell'espulsione dello straniero)

1. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto. **Tale beneficio si applica anche all'ordine di demolizione di cui all'articolo 31, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**

2. All'indulto di cui al presente capo non si applicano le esclusioni di cui al quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.

3. Nei confronti dello straniero, identificato e detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il magistrato di sorveglianza dispone con decreto motivato la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni, con ordine di accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica, al termine del periodo di detenzione nell'ambito del quale sia stato applicato, anche solo in parte, l'indulto. Il magistrato di sorveglianza decide senza

formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

Modifiche all'art. 19 del codice penale.

Il problema della natura dell'ordine giudiziale di demolizione o di rimessione in pristino dello stato dei luoghi da applicare in caso di condanna (o di pena concordata ex art. 444 c.p.p.) ha dato luogo ad accesi dibattiti dottrinari e ad orientamenti giurisprudenziali non sempre uniformi.

Si ritiene, sul punto, più conforme al dettato costituzionale e meno foriero di equivoci interpretativi l'indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass., SS.UU., 23 settembre 1987, Lofonso, che ha qualificato l'ordine di demolizione (cui può essere equiparato l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi) quale **pena accessoria** (analogamente, Cass., Sez. III, 20 gennaio 1988; Trib. Roma, 2 dicembre 1987; Pret. Chieti, 22 gennaio 1988; Pret. Sapri, 17 aprile 1988, e Consiglio di Stato, Sez. I (parere), 16 ottobre 1987, n. 1599).

Occorre, pertanto, apportare modifiche, nei sensi sopra indicati, all'art. 19 del codice penale.

Per comodità si riporta, qui di seguito, la suindicata disposizione senza e **con le modifiche proposte (in grassetto)**:

Testo attualmente vigente	Testo con le modifiche proposte (in grassetto)
<p>Art. 19 c.p. - Pene accessorie: specie Le pene accessorie per i delitti sono: 1) l'interdizione dai pubblici uffici; 2) l'interdizione da una professione o da un'arte; 3) l'interdizione legale; 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;</p>	<p>Art. 19 c.p. - Pene accessorie: specie Le pene accessorie per i delitti sono: 1) l'interdizione dai pubblici uffici; 2) l'interdizione da una professione o da un'arte; 3) l'interdizione legale; 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori; 7) l'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del</p>

2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;

2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle Imprese;

3) l'ordine di demolizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

La legge penale determina gli altri casi in cui le pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.